

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**

TRA

Regione Campania (C.F. 80011990639), con sede legale in Napoli, Via S. Lucia n. 81, nella persona del Direttore dell'Ufficio Speciale Amministrazione Digitale, [nominativo], [titolo atto di conferimento] (di seguito, "Regione"), in qualità di legale rappresentante della Regione Campania per la presente convenzione

E

SOGGETTO SUB-ATTUATORE, con sede legale in [SEDE/CODICE FISCALE], rappresentata dal Direttore [nominativo/dati], autorizzato alla firma giusta Procura Speciale, [dati procura]

di seguito congiuntamente "le Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra amministrazioni;
- il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l'art. 8, comma 1-ter, ai sensi del quale *A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale;*
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed, in particolare, l'art. 239, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, *che istituisce il c.d. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, "destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale"*;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale Europea;

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento per la trasformazione digitale, per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni cui competono tali adempimenti e può, altresì, sottoscrivere protocolli d'intesa, convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati ai fini dell'espletamento di compiti ed attività strumentali al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale;
- il Dipartimento, nell'area specifica delle competenze digitali, coordina la definizione e l'attuazione della strategia per le competenze digitali tramite il programma Repubblica Digitale e la Coalizione Nazionale per le competenze digitali e, nell'area specifica delle competenze digitali dei cittadini, è titolare dell'investimento 1.7 M1C1 "Competenze digitali di base" finanziato dal PNRR;
- il Dipartimento, dunque, è titolare di misure ed iniziative volte all'accrescimento delle competenze digitali dei cittadini, tra le quali la Misura 1.7.2 M1C1 del PNRR denominata "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale", attraverso la realizzazione di punti fisici sul territorio, c.d. Punti Digitale Facile, finalizzati all'incremento delle competenze digitali dei cittadini e dove vengono erogati servizi di facilitazione e formazione digitale, sulla base delle aree di competenza del framework europeo DigComp;
- nell'ambito della predetta misura PNRR sono stati sottoscritti dal Dipartimento accordi (di seguito anche semplicemente "Accordi PNRR") con le Regioni e le Province Autonome, quali soggetti attuatori, che prevedono l'erogazione da parte del Dipartimento di contributi economici per il raggiungimento di determinati target e milestones entro i termini ivi fissati;
- al fine di contribuire, rafforzare ed accrescere la progettualità in argomento (Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale), con l'obiettivo di incrementare le competenze digitali dei cittadini, è interesse del Dipartimento sostenere la prosecuzione delle attività dei c.d. Punti Digitale Facile erogate da tutte quelle Regioni che abbiano raggiunto il 100% del target PNRR in anticipo rispetto al termine fissato nei suddetti Accordi PNRR, continuando a supportare le Regioni dal momento del raggiungimento anticipato dei predetti target e fino al termine del 30 giugno 2026;

- per la realizzazione del fine di cui al punto che precede, il Dipartimento, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e pubblicità, in data 11/07/2025 ha pubblicato adeguata informativa sul proprio sito istituzionale per manifestare la volontà del medesimo di stipulare successivi accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con le Regioni che avranno raggiunto in anticipo gli obiettivi e i target della misura PNRR sopra citata rispetto ai termini ivi fissati;
- la Regione Campania, con comunicazione del 29 luglio 2025, pervenuta a mezzo PEC acquisita al prot. n. DTD-0004839-A-30/07/2025, in conformità a quanto previsto nell'Informativa, ha manifestato *il proprio interesse alla prosecuzione delle attività dei Punti Digitale Facile sul territorio regionale, anche successivamente al raggiungimento del target PNRR, e comunque fino alla data del 30 giugno 2026*, evidenziando, altresì, l'avvenuto raggiungimento del 60,19 % del target nel corso del mese di luglio e la previsione del raggiungimento del 100% del target entro il mese di novembre e chiedendo il contributo per il periodo "1° dicembre 2025 - 30 giugno 2026";
- per quanto sopra, la Regione proseguirà con la realizzazione delle attività in argomento per circa n. 7 mesi (dal termine previsto di raggiungimento del target PNRR al 30 giugno 2026);
- la Regione, con PEC prot. n. DTD-0006756-A-22/10/2025, ha trasmesso il "Piano operativo" delle attività (approvato con la Delibera di Giunta n. 722 del 08/10/2025), che indica le attività che potrà in essere nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 giugno 2026, i risultati e gli obiettivi da conseguire, in coerenza con quanto previsto nell'Informativa, i costi che prevede di sostenere, per un importo complessivo pari ad € 3.111.549,00 (euro *tremilioncentoundicimilacinquecentoquarantanove/00*) per il periodo "1° dicembre 2025-30 giugno 2026";
- il Piano operativo regionale, tenuto conto del precedente ruolo già svolto da [SOGETTO] quale soggetto sub-attuatore della Misura M1C1 1.7.2 e dei risultati conseguiti grazie al modello di governance adottato, prevede la prosecuzione delle attività in continuità, confermando [SOGETTO] quale unico soggetto sub-attuatore, al fine di capitalizzare l'esperienza maturata, salvaguardare il patrimonio organizzativo e procedurale già consolidato e assicurare la coerenza dell'impostazione amministrativa nell'attuazione degli interventi;
- la Regione, con nota prot. n. 0726488/2025 del 19 dicembre 2025, ha richiesto a [SOGETTO] la trasmissione del Piano esecutivo relativo alla prosecuzione delle attività della Misura 1.7.2 – Rete dei Punti di Facilitazione Digitale – a valere sulle risorse del Fondo Innovazione;
- [SOGETTO], con propria comunicazione PEC del [●], ha trasmesso il Piano esecutivo, acquisito al protocollo regionale al n. [●];
- il Gruppo di Lavoro Misto Regione–Dipartimento, nell'ambito delle funzioni di coordinamento previste dall'Accordo, ha ritenuto il Piano esecutivo di [SOGETTO] conforme al Piano operativo regionale, esprimendo parere favorevole con nota prot. n. [●].
- al fine di garantire la continuità e il rafforzamento delle attività di coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico-operativo, la Regione Campania intende proseguire le attività già avviate, anche mediante il coinvolgimento di IFEL, in un'ottica di continuità amministrativa e di valorizzazione delle competenze maturate;
- tali attività si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche regionali di innovazione e digitalizzazione e risultano funzionali al consolidamento dei risultati conseguiti e al pieno conseguimento degli obiettivi della Misura;

RITENUTO DI INTERESSE COMUNE

- continuare la stretta collaborazione tra Regione Campania e [SOGGETTO], avviata nell'ambito del PNRR, per proseguire le attività relative alla “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale” e, in questo modo, favorire, promuovere e incrementare le competenze digitali dei cittadini sul territorio;

ATTESO CHE

- le Parti operano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e che le attività oggetto del presente Accordo sono svolte in un'ottica di collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- [SOGGETTO] svolge sul mercato aperto una quota di attività inferiore al 20% di quelle oggetto della presente collaborazione;
- le risorse riconosciute nell'ambito del presente Accordo sono finalizzate alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività e non costituiscono corrispettivo di una prestazione sinallagmatica in senso stretto;
- il presente Accordo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra le Parti, finalizzato a rendere l'attività amministrativa efficiente, razionale e adeguata nonché a perseguire con maggiore tempestività ed efficacia l'interesse comune sopra evidenziato;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Valore delle premesse, dell'Allegato e dell'Informativa)

1. Le premesse, il Piano Operativo regionale (Allegato A), il “Progetto esecutivo” per la prosecuzione Misura 1.7.2 (Allegato B), nonché l'Informativa e relativi allegati pubblicati in data 11/07/2025 sul sito istituzionale del Dipartimento, pur se non materialmente allegata all'Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina, nel quadro delle premesse richiamate, il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A (Piano operativo), con la finalità di proseguire le attività relative alla “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale” funzionali al consolidamento e alla prosecuzione delle iniziative avviate nell'ambito della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”.
2. Le attività sono svolte in coerenza con il Piano Operativo regionale (Allegato A), il “Progetto esecutivo” per la prosecuzione Misura 1.7.2 (Allegato B) ed in continuità con le azioni già realizzate.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle attività di cui all'art. 2:
 - a. La Regione si impegna a:

- i. mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 5 per la prosecuzione delle attività della “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale” fino al 30 giugno 2026, come descritte nell’allegato Piano operativo e previa rendicontazione delle spese sostenute dal [SOGGETTO] e verifica del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti nell’Informativa di cui in premessa;
 - ii. supportare [SOGGETTO] nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo;
- b. [SOGGETTO] si impegna:
- i. a porre in essere le attività di cui all’allegato Piano esecutivo (Allegato B), nel rispetto del Piano operativo (Allegato A) e della tempistica ivi indicata;
 - ii. a raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’Informativa di cui in premessa ed in particolare:
 - proseguire le attività di almeno il 70% dei Punti previsti nell’ambito dell’accordo già in essere col DTD sulla Misura 1.7.2 del PNRR, fermo restando che il contributo erogabile da Regione con il presente Accordo è commisurato al predetto 70%;
 - raggiungere complessivamente il target, per ciascun mese di contributo, di almeno il 3% in più dei cittadini coinvolti rispetto al target della Misura 1.7.2 del PNRR.

Art. 4

(Durata)

1. L’Accordo ha durata fino al 30 giugno 2026 e sarà vincolante per le Parti dalla data di sottoscrizione.
2. Esclusa la possibilità di rinnovo tacito, l’Accordo potrà essere prorogato esclusivamente nel caso in cui venga prorogato l’Accordo tra la Regione Campania e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, permanendo le esigenze e l’interesse comune alla base del medesimo. In tal caso, la proroga del presente Accordo avverrà per comune volontà delle Parti, senza ulteriori oneri a carico della Regione Campania rispetto a quelli eventualmente previsti nell’accordo prorogato con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e previa adozione di decreto o deliberazione di proroga da parte della Regione Campania e di [SOGGETTO].
3. Qualora l’Accordo tra la Regione Campania e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale dovesse essere risolto, revocato o comunque cessare i propri effetti prima del 30 giugno 2026, il presente Accordo cesserà automaticamente i propri effetti alla medesima data, fatte salve le attività di rendicontazione finale e di chiusura del progetto.

Art. 5

(Valore dell’Accordo e modalità e termini di erogazione)

1. Le attività oggetto del presente Accordo sono finanziate a valere sulle risorse dell’istituendo capitolo per contributi di natura corrente, correlato al capitolo di entrata E02496.
2. Le somme riconosciute sono da intendersi quale contributo a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività e non costituiscono corrispettivo per prestazioni rese nell’ambito di un rapporto sinallagmatico. Le modalità di erogazione sono definite

tenendo conto della necessità di garantire la continuità operativa delle attività e non costituiscono indice di corrispettività tra prestazioni.

3. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, il cui valore complessivo è pari a € 2.761.529 (euro duemilionesettecentosessantunomilacinquecentoventinove/00) per il periodo “1° dicembre 2025 - 30 giugno 2026”, la Regione erogherà al [SOGGETTO], previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nell’Informativa medesima, un contributo massimo pari ad € 2.761.529, a titolo di rimborso spese, calcolato secondo i criteri di cui all’Informativa richiamata in premessa, per il periodo indicato nel Piano operativo, e secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:
 - a. [SOGGETTO], all’atto della sottoscrizione del presente Accordo, potrà richiedere alla Regione Campania l'erogazione di una tranches, a titolo di acconto, pari al 30% del contributo massimo di cui al precedente comma 1;
 - b. [SOGGETTO], nel termine di 30 giorni dall’avvio delle attività, potrà richiedere alla Regione Campania l'erogazione di una II tranches pari all’ulteriore 30% del contributo massimo di cui al precedente comma 1;
 - c. la restante quota del 40% del contributo massimo di cui al comma 1 potrà essere richiesta dal [SOGGETTO] a seguito del completamento di tutte le attività previste, fissato al 30 giugno 2026, tramite domanda di erogazione da presentarsi all’indirizzo PEC, corredata dalla seguente documentazione:
 - i. relazione finale su tutto quanto realizzato e sui risultati raggiunti;
 - ii. dichiarazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
 - iii. rendiconto delle spese effettivamente sostenute, articolato in coerenza con il quadro finanziario contenuto nell’allegato Piano esecutivo;
 - iv. fatture quietanzate e/o documenti contabili di valore probatorio equivalente, per l’intero ammontare delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del progetto.

Ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica e approvazione da parte della Regione, da comunicarsi al [SOGGETTO], si provvederà all’erogazione della quota di saldo, eventualmente ricalcolata ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

2. La Regione può richiedere ulteriori elementi conoscitivi a chiarimento della documentazione inviata dal [SOGGETTO] che il medesimo dovrà fornire entro 30 giorni dalla richiesta. All’esito dell’esame della richiamata documentazione, la Regione può approvare totalmente o parzialmente l’importo del contributo che verrà rispettivamente ridotto proporzionalmente ovvero non essere corrisposto.
3. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate alla Regione e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 20% della voce di costo con l’importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata rimodulazione.
4. Qualora a conclusione dell’Accordo, fermo restando il raggiungimento dei risultati di cui all’Informativa, dovessero risultare eventuali economie derivanti da attività non svolte, ovvero da minori spese rispetto a quanto preventivato, il [SOGGETTO] provvederà alla restituzione alla Regione dell’eventuale maggiore importo già ricevuto, opportunamente decurtato delle somme relative ad attività già realizzate.
5. Il mancato raggiungimento, totale o parziale, da parte del [SOGGETTO] degli obiettivi di

cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b), punto ii, come previsto nel par. 3 dell'Informativa, comporterà la conseguente riduzione proporzionale del contributo assegnato fino alla sua completa revoca, con obbligo di restituzione delle maggiori eventuali somme percepite dal [SOGGETTO].

Art. 6

(Coordinamento dell'Accordo)

1. Al fine di garantire la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti indicano quali propri Responsabili dell'Accordo:
 - per la Regione: _____ Responsabile del procedimento per il Dipartimento medesimo (di seguito anche "RdP");
 - per [SOGGETTO]: _____.
2. Ai fini della definizione congiunta degli indirizzi e delle modalità organizzative di attuazione del presente Accordo, le Parti confermano la prosecuzione delle attività del Gruppo di Lavoro Misto già istituito nell'ambito della Misura 1.7.2 del PNRR. Tale organismo tecnico-istituzionale opera secondo le modalità consolidate, riunendosi con la frequenza necessaria, assicurando il coordinamento delle attività, la definizione di eventuali interventi correttivi, nonché la redazione dei verbali e la trasmissione di relazioni periodiche ai Responsabili dell'Accordo e, per il tramite della Regione Campania, al Dipartimento per la Trasformazione Digitale.
3. Il Gruppo di Lavoro Misto assicura il coordinamento delle attività in un'ottica di cooperazione paritaria tra le Parti, evitando sovrapposizioni e garantendo la coerenza con gli obiettivi comuni.

Art. 7

(Modifiche, integrazioni e rimodulazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.4, il presente Accordo può essere modificato esclusivamente mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti, previa verifica della coerenza con le finalità dell'Accordo e con il quadro programmatico e finanziario di riferimento.
2. Sono ammesse modifiche non sostanziali, purché non alterino la natura e le finalità della collaborazione, né comportino un mutamento dell'equilibrio complessivo delle attività previste.
3. Eventuali rimodulazioni tra le voci di costo del piano economico allegato devono essere preventivamente comunicate alla Regione Campania e dalla stessa autorizzate, salvo i casi di variazioni di modesta entità, comunque non superiori al 20% della voce interessata, che possono essere effettuate previa comunicazione.
4. Non sono in ogni caso ammesse modifiche che comportino un incremento dell'importo complessivo dell'Accordo, salvo espressa autorizzazione della Regione Campania, nei limiti delle risorse disponibili e previa adozione dei necessari atti amministrativi.
5. Resta fermo che eventuali modifiche devono rispettare la natura istituzionale e collaborativa del presente Accordo e non possono determinare la trasformazione dello stesso in un rapporto a prestazioni corrispettive.

Art. 8
(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, vengano utilizzati dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano la privativa.
3. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni rivendicazione e/o responsabilità e dal sostenere costi, spese ed oneri, pretesi da chiunque, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, anche con riferimento a possibili violazioni in materia di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione di terzi di cui al precedente periodo.
4. Le Parti sono responsabili, per gli aspetti di propria competenza, sia con riferimento ai propri dipendenti, sia per quelli di eventuali imprese appaltatrici, della rigorosa applicazione delle disposizioni di legge contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza di persone e dell'igiene sul lavoro, sia ai fini della sicurezza di impianti e cose anche di proprietà di altre amministrazioni pubbliche, di utenti o di terzi in genere.
6. Qualora l'attività svolta in esecuzione del presente Accordo richieda l'utilizzo di eventuale strumentazione tecnica di proprietà di una delle due Parti o di altri Enti Pubblici, ciascuna Parte è responsabile, presso le proprie sedi, della custodia di tale strumentazione.

Art. 9
(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operino in nome e per conto delle Parti (ivi compresi eventuali consulenti tecnici e fornitori di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati delle attività condotte ed oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
3. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli - per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

4. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali, di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto, volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.
5. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente Accordo o comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo, per tutta la durata dello stesso.
6. Con particolare riferimento ai dati dei cittadini, esclusivamente maggiorenni, che fruiscono dei servizi di facilitazione digitale: a) le Parti si impegnano a trattare tali dati esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione dei servizi di facilitazione digitale e al monitoraggio delle attività previste nel Piano operativo; b) i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione della finalità; c) sarà garantita la sicurezza dei dati attraverso misure tecniche e organizzative adeguate; d) i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità e comunque nel rispetto delle disposizioni normative applicabili; e) sarà assicurato il rispetto dei diritti degli interessati previsti dal GDPR.
7. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra Parte eventuali violazioni dei dati personali (data breach) che dovessero verificarsi nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie e l'eventuale notificazione alle autorità competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.
8. Gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati di cui al presente articolo permangono anche dopo la cessazione del presente Accordo e per tutto il periodo di conservazione dei dati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle policy interne delle Parti.
9. La violazione degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare la risoluzione del presente Accordo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10

(Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale)

1. La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà

intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.

3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.
4. I materiali formativi, le metodologie e gli strumenti sviluppati nell'ambito delle attività di facilitazione digitale, ove non coperti da diritti di proprietà intellettuale di terzi, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti per finalità istituzionali, nel rispetto delle rispettive competenze e della normativa applicabile.
5. Le Parti si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai loghi, ai marchi e ai materiali grafici forniti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale per l'identificazione del progetto "Digitale Facile" e del programma "Repubblica Digitale".

Art. 11

(Risoluzione amichevole delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere per il presente Accordo. In caso contrario, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, composto da n. 12 articoli ed integrato da n. 2 allegati, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 ed è trasmesso tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata.
2. Il presente atto è esente in modo assoluto dal versamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972.
3. Ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986, n.131, il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso.
4. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Accordo, ivi comprese eventuali azioni di risoluzione per inadempimento e/o di risarcimento dei danni, trovano applicazione, ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 15, comma 2, della Legge 241/1990 “i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”.

Per la Regione Campania

Per il [SOGETTO]